



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI

in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 741 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

IGNAZIO CIUFOLINI (c.f.: [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimiliano Pinca del Foro di Lecce e Tiberio De Felice del Foro di Rieti, unitamente ai quali elegge domicilio in Poggio Catino (RI), Via Giorgio Gioia n. 5, presso e nello studio del predetto Avv. Tiberio De Felice come da procura in atti

attore

E

LORENZO IORIO (C.F.: [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente, [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Teresa Angelastri del Foro di Bari e dall'Avv. Giamogante Rossella del Foro di Rieti, con Studio in Rieti (RI), Largo Graziosi n. 5, unitamente ai quali elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Giamogante Rossella, in Rieti, Largo Graziosi n. 5 come da procura in atti.

convenuto

conseguente obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno ingiusto subito per effetto delle predette condotte da CIUFOLINI Ignazio; II – condannare IORIO Lorenzo a corrispondere a CIUFOLINI Ignazio, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto delle predette condotte diffamatorie, un importo complessivo non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e sino al soddisfo” con vittoria delle spese di lite.

Assumeva l'attore che, nei suoi confronti venivano realizzate da parte del convenuto condotte diffamatorie sul blog “20 centesimi” nel 2011, dalle quali ha tratto origine il procedimento penale n. 20791/2012 R.G.N.R. Proc. Rep. presso il Trib. di Bari, celebrato dinanzi al Tribunale di Bari e definito con sentenza n. 2018/2019 e ulteriori condotte diffamatorie poste in essere su siti internet, riviste telematiche e blog, le quali hanno costituito oggetto del procedimento penale n. 13780/2014 R.G.N.R. Proc. Rep. presso il Trib. di Bari, celebrato dinanzi al Tribunale di Bari e definito con sentenza n. 3217/2019; che Lorenzo IORIO veniva citato a giudizio per rispondere del “..delitto p. ep. dell'art. 81 cpv, 595, co. 3, c. p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la pubblicazione di commenti ad un articolo pubblico sul blog internet di libero accesso e denominato “venti centesimi” effettuati utilizzando il nickname “solo bufale” offendeva la reputazione ed il ruolo istituzionale di CIUFOLINI Ignazio, quale professore associato di fisica presso l'Università del Salento”; che tale processo si concludeva con una sentenza che assolveva l'imputato, sul presupposto che potesse essere ravvisata, nel caso in questione, la causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p.; che, quanto alle ulteriori condotte diffamatorie, il convenuto Iorio è stato chiamato a rispondere, anche in questo caso, del delitto p. e p. dall'art. 81, cpv, 595, co. 3, c.p., “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni offendeva la reputazione di CIUFOLINI Ignazio.” è stato definito con Sentenza n. 3217/2019 del 24.10.2019, con la quale il Tribunale, con riferimento agli episodi descritti alle lettere “A” e “C”) del capo di imputazione – ha assolto IORIO dal reato ascrittogli, perché ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p. (trattasi delle condotte relative alle pubblicazioni sulla rivista telematica “Jasist” e sul sito internet “Arxiv.org”, nonché relative alle pubblicazioni sui blog di “Discover” e “la Repubblica on-line”) mentre con riferimento all'ipotesi di cui al capo “B” del capo di imputazione – ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato in questione estinto per intervenuta prescrizione (trattasi della condotta relativa alla pubblicazione del commento sul blog della rivista “Science”); che entrambe le sentenze sono divenute irrevocabili; che sussistono nel caso di specie gli elementi per configurare la responsabilità da fatto illecito per danno da diffamazione.

Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Bari e/o in subordine quello di Lecce e, sempre in via

preliminare, eccezione di prescrizione relativamente ai fatti oggetto del capo B) di imputazione, nel merito contestando la fondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto.

La causa veniva istruita con la documentazione depositata in atti, con l'interrogatorio formale del convenuto e con le prove testimoniali.

La domanda è fondata per le ragioni di cui appresso.

Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza del 13/10/2009, n. 21661, hanno avuto modo di pronunciarsi sul tema esprimendo il principio riassunto nella seguente massima: "Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole."

Quanto alla ulteriore eccezione preliminare di prescrizione della azione di risarcimento del danno da fatto illecito, relativamente alle vicende che non sono state oggetto di querela e, in particolare, con riferimento alla condotta della lettera B) del capo di imputazione in relazione alla quale la sentenza N. 3217/19 (doc. 12 fascicolo attore) dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, occorre rilevare che l'art. 2947 c.c. al terzo comma stabilisce che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Come affermato più volte dalla Suprema Corte: "In relazione all'interferenza sul decorso della prescrizione del processo penale che si è svolto e che si è concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, si osserva che l'art. 2947 cod. civ. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se

quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/07/2014 n. 17226).

Nel caso di specie, il fatto illecito risale a maggio 2011 e la parte offesa Ciufolini si è costituita parte civile nel febbraio del 2016 con gli effetti interruttivi che ne sono derivati. Conseguentemente, il nuovo periodo di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ovvero, dal 27/12/2019 e con l'esercizio della l'azione civile in data 9/05/2023, la prescrizione è stata nuovamente interrotta.

Passando al merito, la vicenda in esame trae origine da un rapporto di conoscenza tra le parti nato nell'ambiente di studiosi della Fisica.

L'attore, fisico di rilievo internazionale nel settore della gravitazione, dei satelliti artificiali e della relatività generale sostiene di essere stato diffamato con pubblicazione di scritti offensivi da parte del convenuto su vari blog e riviste telematiche dedicate alla informazione e scienza della fisica.

Dalla lettura degli atti depositati nel fascicolo telematico, ivi compresi quelli relativi ai due procedimenti penali, vengono in rilievo alcune frasi volte a gettare discredito sulla persona dell'attore e sembra che tali frasi non possano essere considerate quali semplici "critiche" legittimanti un dissenso di opinione.

Come affermato dalla Suprema Corte: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o

comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.” (cfr., Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 12420 del 16/05/2008*).

Nel caso di specie, tuttavia, si osserva come il convenuto in ogni suo scritto abbia volutamente cercato di mettere in cattiva luce l'attore minando con frasi offensive il suo onore e la sua reputazione.

Dalla lettura degli articoli pubblicati appare con tutta evidenza lo stato d'animo iroso del convenuto che è poi effettivamente stato rilevato in sede penale e riconosciuto quale causa di non punibilità ex art. 599 c.p. che ha portato alla sentenza di assoluzione.

Da tempo la giurisprudenza ha specificato che, "l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni". (Cass. Sez. 3, 15/06/2018, n. 15742).

Ed ancora ha precisato che "L'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato" (Cass. n. 22190/2009).

L'istruttoria orale ha confermato in parte l'assunto attoreo.

I testimoni escussi hanno riferito che erano venuti a conoscenza della diatriba tra l'attore e il convenuto, che il Ciufolini era amareggiato e imbarazzato a causa dei commenti di Iorio e che dal 2011 l'attore consultava quotidianamente internet al fine di verificare se Iorio avesse pubblicato qualcosa su di lui.

Deve essere allora verificata la ricorrenza degli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. nella fattispecie in giudizio: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Dalla documentazione depositata e dalla istruttoria orale sono emersi i fatti che hanno provocato all'attore offesa alla dignità, l'onore e alla reputazione nell'ambiente di lavoro.

Con riferimento a tale ultimo ambito, la diffamazione può avere un impatto devastante per la persona offesa ingenerando senso di inadeguatezza, crisi di autostima e possibilità di vedere sfumare occasioni lavorative e proposte di collaborazione soprattutto quando, come nel caso di specie, la diffamazione è stata effettuata attraverso l'ambiente digitale.

Sul punto, la Suprema Corte ha dichiarato che: “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.” (cfr. *Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021*).

E ancora, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.” (cfr. *Sez. 3 - Ordinanza n. 34635 del 27/12/2024*).

Occorre quindi provvedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima in base a criteri equitativi (artt. 1226 e 2056 del Codice civile) il ricorso ai quali è insito nella natura del danno, inerente all'onore della persona, e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante il pagamento di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (in tal senso Cass. Civ. sez. I Ord. n. 23175/2022).

I parametri individuati dalla giurisprudenza per delineare il quantum del risarcimento da diffamazione sono la rilevanza dell'offesa, il mezzo con il quale è stata diffusa, la posizione sociale e il ruolo ricoperto dalla persona colpita, il suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie e la diffusione della notizia sul territorio nazionale (ex plurimis Corte app. Milano 10 gennaio n.27, Cass.9068/2024).

Quanto all'ammontare del danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, considerato anche il mezzo utilizzato per perpetrare l'illecito.

In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, così come indicato anche da parte attrice (cfr. ‘Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa’, e in giurisprudenza Cass. Civ., Sez. 1 -, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024, Rv. 670567 – 01). Esse, infatti, garantiscono un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e una uniformità di giudizio in casi analoghi.

I parametri adoperati, ai quali fare riferimento, per quanto di interesse nel caso in esame, sono: a) la notorietà del diffamante; b) le cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato; c) la natura della condotta diffamatoria (se inerente alla sfera

personale o professionale, se violativa della sola verità o anche della continenza e della pertinenza, se circostanziata o generica, se vi sia uso del turpiloquio, se la condotta abbia anche rilievo penale, etc.); d) l'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o l'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa; f) l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione; g) il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione; h) la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie; i) la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato.

Sulla scorta di tali parametri, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, muovendo dall'esame comparativo delle sentenze raccolte, ha individuato cinque tipologie di diffamazione: 1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 1.175,00 ad Euro 11.750,00; 2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 11.750,00 ad Euro 23.498,00; 3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 23.498,00 ad Euro 35.247,00; 4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 35.247,00 ad Euro 58.745,00; 5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad Euro 58.745,00.

Con riferimento ad ognuna di queste categorie le Tabelle riportano una serie di indici utili a inquadrare il caso in una di esse.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, tutto considerato e sulla base della istruttoria compiuta, tenendo presenti i parametri suddetti, la diffamazione in esame debba essere ritenuta di "modesta gravità".

Pertanto, appare congruo liquidare a favore dell'attore la somma di euro 15.000,00 in moneta attuale, cifra che si colloca di poco al di sotto del valore mediano tra quella minima e massima liquidabile per le diffamazioni di "modesta gravità". Su tale importo, comprensivo in via equitativa di ogni pregiudizio patito dall'attore, decorrono gli interessi legali dalla data odierna e fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 riducendo i valori per lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00).

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali come in motivazione;

- 2) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e rimborso spese generali al 15% come per legge.

Rieti, 15/04/2026

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi